



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 17 del 16-07-13

L'anno **duemilatredici** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DAL CERO RAG. MARIO	P	PETTINA' LUCIA	P
MARTINI RENATO	P	CANALE AMABILE PAOLA	P
FABRELLO MARIO	P	SOSSAN ALESSANDRO	P
FONTANA FRANCO	P	VACCARI MARIO	P
FONTANA MARIO	P	BIGOLIN MATTEO	A
MATTEAZZI FRANCESCO	P	CEOLATO STEFANO	A
TRAVERSO NICOLA	A	POZZA GIUSEPPE	P
COLASANTE GIOVANNI	P	LIEVORE CRISTIAN	P
MARINI GIANCARLO BATTISTA	P		

Assume la presidenza il Signor DAL CERO RAG. MARIO in qualità di SINDACO

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.-

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relaziona l'Assessore Martini illustrando il contenuto della deliberazione e dando lettura delle aliquote.

Ultimata la relazione, il Sindaco, Presidente dell'assemblea, dichiara aperto il dibattito che riporta i seguenti interventi:

Pozza: afferma, dal punto di vista della politica tributaria, che l'impresa pagando sul reddito ed essendo l'immobile un bene strumentale non dovrebbe pagare questa imposta. Manifesta favore per la deliberazione comunale.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni recate dalla Legge di stabilità 2013, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della Legge di stabilità per l'anno 2013, che alla:

* lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;

* lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi:

- aliquota di base 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, ad eccezione degli immobili di cat. D, per i quali il comma 380, lett. g) art. 1, Legge di stabilità 2013, ha stabilito che i comuni possono solo aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

- aliquota abitazione principale 0,4%: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'annodurante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00;

CONSIDERATO che, la lett. a) del comma 4 dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013 ha apportato le seguenti modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

a) *al comma 12-ter le parole "novanta giorni dalla data" sono sostituite da "il 30 giugno dell'anno successivo a quello", relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU;*

b) *il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. " A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.".*

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta in data odierna pertinente la modifica del Regolamento Comunale IMU -articolo 10 comma 3 -;

CONSIDERATE in materia le novità emerse dalla Legge di stabilità per l'anno 2013 e ritenuto come, salvo l'anno decorso da ritenersi di transizione, vada ora regolamentata apposita tariffa per le abitazioni (anche in comproprietà di coniugi) concesse in uso gratuito a parenti di cui all'art. 74 del C.C. in linea retta/collaterale rispettivamente entro il primo e secondo grado reiterando così le agevolazioni a favore delle categorie più deboli volute dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del Regolamento IMU 2012 con la precisazione che lo scostamento non potrà essere superiore a 0,3 punti percentuali dall'aliquota di base;

DATO ATTO che tale agevolazione opera solo in caso di presenza nella famiglia che usufruisce gratuitamente dell'immobile di:

- invalidi civili al 100% ai sensi dell'art. 6 DM 1,02,1991 con indennità di accompagnamento
oppure
- disabili che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/1992;

e che la condizione di invalidità/disabilità deve essere certificata con copia del verbale della commissione medica:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2012 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ai fini dell'IMU per l'anno 2012;

CONSIDERATO che il Comune può intervenire nella misura delle aliquote, differenziandole anche nell'ambito della singola fattispecie impositiva, purché nel rispetto assoluto sia del limite minimo che di quello massimo stabilito dalla Legge;

CONSIDERATO, inoltre, che è nella volontà dell'Amministrazione Comunale mantenere inalterate le aliquote determinate lo scorso anno :

- aliquota per l'abitazione principale e le pertinenze, nella misura del 4 per mille;
- aliquota per le abitazioni degli anziani e disabili ricoverati in istituti di ricovero o di cura, nel rispetto delle condizioni regolamentari nella misura del 4 per mille;
- aliquota di base nella misura del 7,6 per mille;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3 DF del 18/05/2012;

RICHIAMATI

- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 14 VOTANTI: N. 14 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 14 CONTRARI: N. //

DELIBERA

1) di determinare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi integralmente riportato e ritrascritto, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, anno 2013:

Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4,00 per mille
Aliquota di base	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille
Immobili concessi in uso gratuito a parenti di cui all'art. 74 del C.C. in linea retta/collaterale rispettivamente entro il primo e secondo grado. Condizioni per fruire di tale agevolazione sono la presenza nella famiglia che usufruisce gratuitamente dell'immobile di: - invalidi civili al 100% ai sensi dell'art. 6 DM 1,02,1991 con indennità di accompagnamento oppure - situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/1992; certificate con copia del verbale della commissione medica.	4,60 per mille
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	euro 200,00
Detrazione per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale (l'importo massimo della maggiorazione è di euro 400,00)	euro 50,00

2) di precisare che :

- per i fabbricati inagibili e/o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico, la base imponibile è ridotta del 50%;
- i terreni agricoli sono esenti da imposta (a norma dell'art.7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/92, richiamato dall'art.9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011) in quanto il Comune di Carrè rientra fra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;

4) di disporre che l'Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini disposti dall'art.13, comma 13-bis , del D.L. n.201/2011 come modificato dal comma 4 dell'articolo 10 del D.L. n.35/2013;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

PRESENTI: N. 14

VOTANTI: N. 14

ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 14

CONTRARI: N. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.-

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 17-07-13 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 17-07-13, al 01-08-13, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-07-13;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 18-07-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 18-07-13

*Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti*